



Milano, 19/06/07
Prot. n. 630/2007/CT

Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2007, n. 1874: ribadita la nozione di “bosco” e la necessità, in caso di interventi edilizi, dell'autorizzazione paesaggistica.

La sentenza 23 gennaio 2007, n. 1874 della Corte di Cassazione, ribadisce la nozione di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi e della tutela paesaggistica.

Nel caso in esame, i giudici hanno respinto il ricorso presentato contro un decreto di esproprio preventivo di un'area, nella quale erano in corso lavori di sbancamento nonché di un manufatto destinato a garage. Tali opere sono state realizzate in base a una concessione edilizia del 2005 ma in assenza dell'autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente, in una zona avente natura boschiva coperta da macchia mediterranea.

Nella sentenza si legge che *“il possesso del titolo urbanistico non esclude la sussistenza del reato ambientale ipotizzato a carico dell'indagato”* per l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*; inoltre, gli interventi sono stati eseguiti in un'area in cui ricorre la fattispecie giuridica di *“bosco”* e, come tale, vincolata a fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, il quale ha attribuito allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di *“tutela dell'ambiente”*, e ha ripartito tra Stato e Regioni la competenza legislativa in tema di *“valorizzazione dei beni ambientali”*, le Regioni stesse *“non hanno più titolo per definire il concetto di bosco al fine della tutela paesaggistica neppure relativamente al territorio di loro appartenenza. In altri termini, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni, la definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l'ha esercitata col più volte citato comma 6, mentre spetterà alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' invece evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato”*.

La nozione di bosco, ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico, è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 227/2001, come *“ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Sono poi assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco”*.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione penale, Sezione III - Sentenza 23 gennaio 2007, n. 1874

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

(*omissis*)

a pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto per P.L.M., nato a (...),

avverso la ordinanza resa il 19.5.2006 dal tribunale collegiale di Cagliari.

Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere P.O.,

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale G.I., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

Udito il difensore dell'indagato, avv. R.M., che ha insistito nel ricorso,

Osserva:

Svolgimento del procedimento

1 - Con ordinanza del 19.5.2005 il tribunale di Cagliari, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 3.5.2006 con cui il g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area ubicata in località (...), nella quale erano in corso lavori di sbancamento, nonché di un manufatto in corso di edificazione, destinato a garage.

L'ing. P.L.M., legale rappresentante della Società C.I. s.p.a. che eseguiva i lavori, veniva indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004, giacché l'area interessata all'intervento aveva natura boschiva e l'intervento stesso era eseguito in base a una concessione edilizia del 25.3.2005 ma in assenza dell'autorizzazione paesaggistica dell'autorità tutoria.

In ordine al *fumus* del reato il giudice del riesame ha specificamente osservato che dalla descrizione contenuta nel verbale di sequestro e dalla fotografie in atti risultava che la zona era coperta da macchia mediterranea c.d. "alta", cioè da una vegetazione "composta nel piano dominante da specie arboree quali ginepro, olivastro, fillirea, associate nel piano dominato a vegetazione composta da lentischio, euforbia e ginestra spinosa" nonché da altre forme arbustive: questa complessa vegetazione era tale da coprire il suolo al 100% senza soluzione di continuità. Per conseguenza ricorreva la fattispecie giuridica di "bosco" ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001.

Esisteva anche il *periculum in mora* perché l'opera sequestrata costituiva solo l'inizio di un più ampio intervento illecito che occorreva impedire.

2- Il difensore del M. ha presentato ricorso per cassazione, deducendo:

2.1 - violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza o apparenza di motivazione, giacché il tribunale ha ritenuto che sbancamento e garage fossero realizzati in base alla concessione edilizia del 25.3.2005, e quindi in tempi attuali, mentre invece si trattava di lavori che ricadevano "all'interno" di uno sbancamento regolarmente eseguito nel 1982;

2.2 - violazione dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004 in relazione all'art. 2 D.Lgs. 227/2001. Sostiene:

a) che i lavori de *quibus* insistevano in una superficie superiore ai 2.000 mq, che interrompeva la continuità della copertura arborea: e quindi esulava la fattispecie di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo del più volte citato D.Lgs. 227/2001; b) che ai sensi del Piano regionale della Sardegna per la difesa dagli incendi, elaborato in forza dell'art. 1 legge 47/1975 e approvato con decreto interministeriale del 14.5.1981, la macchia mediterranea è definita come un consorzio di arbusti e di specie arboree di altezza variabile da m. 1,5 a m. 4, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva parlarsi di macchia mediterranea; c) che la zona *de qua* è totalmente lottizzata e altamente antropizzata, sicché i lavori in corso non potevano ledere valori paesaggistici.

Motivi della decisione

3 - Il primo motivo (n. 2.1) è inammissibile, perché deduce circostanze di fatto sottratte alla cognizione del giudice di legittimità ed è comunque manifestamente infondato.

Nella discussione orale, il difensore ha sostenuto che i lavori contestati rientravano nelle previsioni di una concessione edilizia rilasciata nel 1979, modificate da una variante del 1982.

Ma in tal caso il titolo abilitativo avrebbe ormai perso la sua efficacia, atteso che a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 28.1.1977 n. 10. la concessione edilizia prevede un termine di ultimazione dei lavori che - salvo proroghe eccezionali - non può essere superiore a tre anni.

Quel che più conta, però, è che il possesso del titolo urbanistico non esclude la sussistenza del reato ambientale ipotizzato a carico dell'indagato. Tanto è vero che il giudice del riesame ha correttamente ravvisato il *fumus* della contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (*rectius* di cui all'art. 181 in relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che l'intervento edilizio era stato effettuato in forza di una concessione edilizia (*rectius* permesso di costruire) del 25.3.2005, ma in assenza della autorizzazione paesaggistica prescritta dal citato art. 146.

4 -Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).

Ai fini della definizione del concetto di bosco non è pertinente il richiamo difensivo alla legge 1.3.1975 n. 47 e al piano regionale della Sardegna per la difesa dagli incendi, che sarebbe stato approvato nel 1981 in forza dell'art. 1 della legge stessa.

Infatti, l'art. 1 della legge 47/1975 (che peraltro è stata abrogata dall'art. 13 della legge 21.11.2000 n. 353) prevedeva che gli organi regionali elaborassero piani regionali e interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee (coordinati e approvati con decreti interministeriali), ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. E' evidente che se piani siffatti contenessero anche la definizione di bosco, la definizione varrebbe soltanto per i fini specifici dell'organizzazione della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Come già accennato, la legge 47/1975 è stata abrogata e sostituita con la legge 21.11.2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), che affida alle regioni il compito di elaborare piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei ministri.

5 - Attualmente, per la definizione di bosco bisogna invece riferirsi al D.Lgs. 18.5.2001 n. 277, il quale, con l'art. 2, stabilisce quanto segue:

"Art. 2 - *Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.*

1. *Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.*

2. *Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (...)*

4. *La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.*

5. *Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non buscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.*

6. *Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già stabilito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco."*

Come si vede, si tratta di una definizione generale, valevole per ogni normativa che si riferisca ai boschi ed espressamente per la normativa ambientale che tutela i boschi, quale è l'art. 146, comma 1, lett. g) D.Lgs. 490/1999, ora sostituito dall'art. 142 comma 1, lett. g) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Tale generale definizione vale sino a che le regioni, per gli stessi fini previsti dalle norme nazionali, non provvedano a definire il concetto di bosco relativamente al territorio di loro competenza, e a meno che le stesse regioni non abbiano diversamente già definito il concetto per gli stessi fini previsti dalle leggi nazionali. Come già accennato, il concetto di bosco definito dal piano regionale della Sardegna approvato il 14.5.1981 allo specifico fine della prevenzione e repressione degli incendi boschivi, non può sostituire la definizione di bosco formulata nel comma 6 dell'art. 2 su riportato valevole al fine della tutela paesaggistica.

Sotto quest'ultimo profilo, anzi, si deve rilevare che dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 Cost., il quale ha attribuito allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente", e ha ripartito tra Stato e Regioni la competenza legislativa in tema di "valorizzazione dei beni ambientali", le Regioni stesse non hanno più titolo per definire il concetto di bosco al fine della tutela paesaggistica neppure relativamente al territorio di loro appartenenza. In altri termini, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni, **la definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato**, che l'ha esercitata col più volte citato comma 6, mentre spetterà alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' invece evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato.

Tanto premesso, si deve concludere che la nozione di **bosco** ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 277, e coincide con ogni **terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.**

Sono poi assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Considerata la formulazione letterale della definizione, nella nozione di bosco rientra sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva. In tal senso non si può condividere Cass. Sez. III, n. 6011 del 14.12.2001, Martella, rv. 221164 (poi seguita da Cass. Sez. III, n. 48118 del 4.11.2004, Cani, rv. 230483), che ha il merito di aver rigorosamente distinto, secondo criteri botanici, le nozioni di macchia alta, macchia bassa e macchia rada o "gariga", ma anche il difetto di aver del tutto ignorato la definizione da poco formulata dal legislatore con l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001. (In relazione a tale definizione, si potrebbe plausibilmente sostenere che dei tre tipi di macchia individuati nella sentenza Martella, solo la "gariga", cioè la scarna coltre vegetale dei suoli più poveri, resti estranea alla nozione legislativa di bosco).

Alla luce dei principi su esposti, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse la fattispecie giuridica di "bosco", come tale vincolata a fini paesaggistici, atteso che il terreno sul quale era in corso di realizzazione l'intervento *de quo* era coperto da macchia mediterranea c.d. alta, composta da tipica vegetazione arborea, associata a vegetazione arbustiva.

5 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.

P.Q.M.

la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16.11.2006